

**Legge regionale 02 novembre 2006, n. 52****Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007.**

(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 07.11.2006)

## INDICE

Art. 01 - Aumento della tassa automobilistica regionale

Art. 01bis - Riduzioni

Art. 01 ter -Esenzioni

Art. 01 quater - Norma finanziaria

Art. 02 - Entrata in vigore

*Art. 01**Aumento della tassa automobilistica regionale*

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sono aumentati del 10 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

*Art. 01bis**Riduzioni (1)*

1. L'aumento del 10 per cento della tassa automobilistica regionale, stabilito dall'articolo 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:
  - a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 4" o "euro 5";
  - b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come "euro 4" o "euro 5";
  - c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

*Art. 01 ter - Esenzioni (2)*

1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
  - a) per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
  - b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.
2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

*Art. 01 quater - Norma finanziaria (3)*

- 
1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse", si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 "Imposte e tasse".

*Art. 02*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

---

**Note**

1. Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58, art. 1.
2. Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58, art. 2.
3. Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58, art. 3.